

L'iniziativa dei cittadini europei (Ice) **Tra democrazia rappresentativa e prove di democrazia partecipativa**

di **Guido De Togni** – Dottorando in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale presso l'Università di Roma "Sapienza"

SOMMARIO: 1. Artt 10 e 11 TUE e l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) – 2. Regolamento UE 211/2011 e decreto del Presidente della Repubblica n. 193/2012 – 3. L'ICE sul diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari: una prima storica occasione

1. All'articolo 10, Titolo II del TUE (Trattato sull'Unione Europea), intitolato "Disposizioni relative ai principi democratici", si legge: "*il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa*" si assume, inoltre, che i cittadini europei siano rappresentati, direttamente a livello di Unione Europea, con l'elezione diretta del Parlamento Europeo, e indirettamente, "*nel Consiglio Europeo attraverso i rispettivi Capi di Stato o di Governo e nel Consiglio dell'UE dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili di fronte ai propri parlamenti o di fronte ai propri cittadini*".

Con l'intenzione di colmare, almeno parzialmente, quel "deficit democratico" risultante dalla carenza di strumenti di effettiva partecipazione da parte dei cittadini europei alla definizione delle politiche europee, è stato pensato l'articolo 11 TUE, e nello specifico l'ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei).

L'ICE è stata introdotta con il Trattato di Lisbona, e si può dire, senza timore di essere smentiti, che è un istituto ancora in fase di sperimentazione.

L'articolo 11, Titolo II, del TUE non si limita a prevedere l'iniziativa dei cittadini europei, ma è un articolo che elenca una serie di strumenti di democrazia partecipativa (informazione, consultazione, dialogo e definizione dell'agenda), di cui si possono avvalere i cittadini europei, sia come singoli sia come associati. Appare opportuno richiamarlo integralmente:

1. *Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.*
2. *Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le*

associazioni rappresentative e la società civile.

3. *Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.*

4. *Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati.*

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

All'ultimo paragrafo dell'articolo, per l'adozione dei regolamenti comunitari che disciplinino “*le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini europei*”, si rinvia all'art 24, par 1 del TFUE¹ (Trattato sul Funzionamento dell'UE), e il 16 febbraio 2011 è stato adottato, con un procedimento che coinvolge Parlamento europeo e Consiglio, il Regolamento UE n.211 che dà attuazione all'Iniziativa dei Cittadini Europei.

L'art 24 del TFUE è un'altra norma che comprende una serie di strumenti di collegamento diretto tra i cittadini e le istituzioni europee. Oltre a rinviare al Regolamento n.211/2011 per quanto riguarda l'ICE, comprende anche lo strumento della petizione e quello del mediatore europeo.

Per quanto riguarda la petizione si rinvia all'art 227 TUE, il quale stabilisce:

Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo (la) concerne direttamente.

L'art 228 TUE invece descrive la figura del mediatore europeo, abilitato a ricevere da qualsiasi cittadino, persona fisica o giuridica con residenza o sede in uno stato membro, le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione rilevati nell'azione delle istituzioni europee.

Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento, può procedere alle indagini che ritiene opportune, e nel caso accerti casi di cattiva amministrazione ne investe l'istituzione interessata.

Si può constatare come quelli appena descritti siano due strumenti di scarsa rilevanza, sia da un punto di vista di efficacia sia nella dichiarata intenzione di voler rafforzare la vocazione democratica del sistema di funzionamento dell'Unione Europea, e si può comprendere il motivo per cui l'inserimento dell'ICE nel TUE possa aver suscitato una particolare attenzione da parte di molti.

Uno dei due organi consultivi dell'Unione Europea, il Comitato Economico e Sociale Europeo –

¹ Art 24 , par 1, TFUE: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire”.

EESC², è intervenuto nel dibattito sull'ICE con alcuni pareri, e in particolare con una guida all'ICE in cui ha condiviso la valutazione secondo cui l'*iniziativa dei cittadini europei* riveste per l'integrazione europea un significato che travalica ampiamente la dimensione giuridica e va considerata come un primo elemento di democrazia diretta a livello transnazionale, ancorché riservato ancora ai soli cittadini dell'Unione europea, e di conseguenza ha raccomandato che, nella prevista sede di revisione del trattato, si possano includere anche i cittadini stranieri ma stabilmente residenti in uno dei paesi membri.³

L'ICE, bisogna dirlo, non è accompagnata da alcun ripensamento del sistema di governo europeo (TUE art 10, Titolo II), e anche gli esempi di utilizzo concreto di questo strumento, ad esempio l'ICE per il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari nell'Unione Europea, mostrano aspetti più negativi che positivi, soprattutto dal punto di vista dell'impatto dell'ICE sul processo decisionale che avviene in sede di Consiglio e Commissione. Il Parlamento europeo certamente si mostra essere un'istituzione più attenta alle comunicazioni e alle istanze che vengono dal mondo dei movimenti sociali e dalla società civile, ma probabilmente questo diverso atteggiamento deriva anche dall'investitura popolare diretta di cui sono emanazione i parlamentari europei.

Un'indubbia lacuna nel sistema di funzionamento dell'ICE è il fatto che non sia previsto nessun finanziamento pubblico alle iniziative, neanche sotto forma di rimborso, similmente a ciò che avviene in Italia per il referendum abrogativo.

Su questo punto è intervenuto di nuovo l'EESC, con un parere pubblicato il 17 marzo 2010, in cui ha ritenuto assolutamente inaccettabile il fatto che la Commissione dichiari che non è prevista alcuna forma di sostegno e finanziamento pubblico delle iniziative dei cittadini, ma soprattutto il fatto che essa affermi che solo in questo modo si potrebbe garantire l'indipendenza di tali iniziative. Dall'impostazione della Commissione deriverebbe la logica conseguenza che solo le grandi organizzazioni con cospicui sostegni finanziari avrebbero la possibilità di lanciare un'iniziativa dei cittadini europei.

Il Comitato propone invece che l'UE metta a disposizione un aiuto finanziario non appena una prima tappa sia stata raggiunta (ad esempio la raccolta di 50mila firme in tre paesi membri) onde escludere le campagne senza prospettive o non condotte seriamente.⁴

² Art 300, par 2, TUE: "Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale".

Art 304, par 1, TUE: "Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato nei casi previsti dai trattati. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa".

³ <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.18960>

A questo indirizzo si può reperire la pubblicazione della guida all'Iniziativa dei cittadini europei, redatta dall'EESC.

⁴ <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608>

A questo indirizzo si trova il parere integrale deliberato dal EESC.

Si deve certificare che, nonostante il lavoro svolto dall'EESC durante i lavori preparatori, la Commissione non si è discostata dalle proprie convinzioni iniziali, rifiutando la possibilità d'inserire nel Regolamento di attuazione un meccanismo di finanziamento delle ICE, e limitando di fatto l'accesso dei cittadini europei, soprattutto quelli non strutturalmente organizzati, all'utilizzo di questo strumento di partecipazione.

2. Ora esaminiamo le disposizioni attuative contenute nel Regolamento UE n.211/2011⁵, che *“stabilisce le procedure e le condizioni relativi a un’iniziativa dei cittadini, quale prevista all’art 11 TUE e all’art 24 TFUE”*.

All’art 2, par 1, l’ICE viene definita *“un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di firmatari appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri”*, mediante la quale si chiede alla Commissione di pronunciarsi con una proposta adeguata sui temi individuati dai cittadini firmatari dell’iniziativa.

Per fissare il numero minimo di firmatari per Stato membro, all’art 7 si specifica che *“il numero minimo è pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750”* (per l’Italia, ad esempio, l’Allegato 1 indica 54.000 firmatari).

Per presentare un’ICE alla Commissione, innanzitutto gli organizzatori devono costituire un comitato composto da almeno sette membri residenti in almeno altrettanti Stati membri, e designare un rappresentante e un supplente che fungeranno da *“persone di contatto”* tra comitato dei cittadini e istituzioni europee, e che saranno incaricati di agire e parlare in nome del comitato.

Il passo successivo è la richiesta di registrazione, presso la Commissione, dell’ICE, nella quale si devono indicare l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa stessa.

A questo punto può cominciare il lavoro di raccolta delle firme (*“dichiarazioni di sostegno”*), che può avvenire sia mediante l’utilizzo di moduli cartacei sia per via elettronica. In seguito alla verifica e la certificazione delle firme, che sarà effettuata dalle autorità individuate da ciascun Stato membro, l’ICE viene presentata alla Commissione.

Infine, dopo aver ricevuto gli organizzatori, eventualmente anche in audizione pubblica di fronte al Parlamento, la Commissione comunica pubblicamente, entro tre mesi, le sue valutazioni giuridiche e politiche, e le eventuali azioni che intende intraprendere.

L’Italia, per ciò che riguarda la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno, ha dato attuazione alla norma prevista dal Regolamento UE 211/2011 con il decreto del Presidente della Repubblica 193/2012⁶.

L’autorità competente individuata è il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, che nello specifico è incaricato di eseguire il conteggio delle dichiarazioni di sostegno, la loro autenticità e la completezza delle informazioni identificative del firmatario.

⁵ <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF>

Qui il testo integrale del Regolamento UE 211/2011.

⁶ Il testo integrale del decreto presidenziale n. 193/2012 lo si può trovare qui: http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/DPR193.pdf_0.pdf

Per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno l'autorità competente indicata è invece l'Agenzia per l'Italia Digitale.

A questo proposito, il 26 marzo 2013, è stata presentata un'interrogazione parlamentare al Parlamento Europeo, sottoscritta da 86 parlamentari, con oggetto "l'iniziativa dei cittadini europei dopo un anno di attuazione pratica: valutazione dell'esperienza e superamento degli ostacoli".

In questa interrogazione sono state poste in rilievo le notevoli difficoltà di carattere tecnico e amministrativo riscontrate in quasi tutte le iniziative registrate, con particolare riguardo alla gestione del software open source fornito dalla Commissione per la raccolta delle firme on-line. Soprattutto l'assistenza, che dovrebbe in qualche modo supplire alle difficoltà tecniche di utilizzo, è descritta come "lenta e inefficace". Inoltre è stato stimato che all'incirca 11 milioni di cittadini dell'UE, che risiedono in un paese diverso da quello d'origine, siano privati dagli Stati membri del diritto di sostenere le iniziative dei cittadini europei.

Nelle domande conclusive il documento pone alla Commissione il problema di fornire le infrastrutture, la documentazione e l'assistenza adeguate, e domanda quali potrebbero essere le linee di bilancio da prendere in considerazione per trovare le coperture.⁷

In ogni caso, a due anni dall'entrata in vigore dell'ICE negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, sono state presentate 38 iniziative.

Di queste:

- 18 iniziative a cui è stata negata la registrazione
- 13 iniziative (dette obsolete) tra quelle ritirate e quelle con dichiarazioni di sostegno insufficienti
- 5 iniziative, chiuse alla firma, ma ancora da presentare alla commissione
- 1 ("Uno di noi") presentata ma ancora in attesa di una risposta della commissione
- 1 ("Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!"), l'unica finora ad aver ricevuto risposta dalla Commissione e ad aver tenuto un'audizione pubblica al Parlamento Europeo⁸

Si può facilmente notare che la porta d'accesso ai processi decisionali europei garantita dalla normativa sull'ICE non riesce ancora a svolgere quel ruolo di connessione tra società civile e istituzioni europee che ne aveva motivato l'approvazione.

Certamente molto dipende dalla capacità di attivazione dell'opinione pubblica e della società civile all'interno degli Stati membri, ma bisogna anche sottolineare il fatto che, nel momento in cui si acutizza sempre più il sentimento di isolamento dei cittadini e il loro distacco dalle istituzioni rappresentative, uno strumento come l'ICE rischia di servire a poco: infatti gli strumenti di democrazia partecipativa possono svolgere un ruolo importante solo se vengono accompagnati da

⁷

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2013-000033+0+DOC+XML+V0//IT>

Qui il testo integrale dell'interrogazione parlamentare con richiesta di risposta orale, presentata al Parlamento Europeo il 26 marzo 2013.

⁸ Il testo completo della risposta della Commissione la si può trovare anche qui:

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF

una revisione dei meccanismi di democrazia rappresentativa, in modo tale che le istituzioni pubbliche risultino effettivamente, e non solo sulla carta, accessibili da parte dei cittadini, soprattutto nell'ambito dei processi decisionali legislativi.⁹

3. Con 1.659.543 dichiarazioni di sostegno, provenienti da 26 Stati membri dell'UE (le dichiarazioni di sostegno raccolte in Francia e in Danimarca sono giunte dopo la presentazione dell'ICE e non sono state incluse nel numero totale dei firmatari), l'ICE "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" è stata registrata dalla Commissione europea il 10 maggio 2012.

Il 17 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto gli organizzatori, i quali, lo stesso giorno, hanno avuto la possibilità di presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo, come previsto dall'art 10 Regolamento UE n. 211/2011.

La Commissione europea è stata invitata a "*proporre una normativa che sancisca il diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, come riconosciuto dalle Nazioni Unite, e promuova l'erogazione di servizi idrici e igienico-sanitari in quanto servizi pubblici fondamentali per tutti*".

Nel documento i firmatari hanno richiesto che le istituzioni europee e gli Stati membri assicurino a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico sanitari; inoltre si richiede che venga recepito il principio per cui la gestione delle risorse idriche non sia soggetto alle logiche di mercato e che dunque i servizi di approvvigionamento idrico siano esclusi dai processi di privatizzazione¹⁰. Le richieste sembrano in parte richiamarsi al concetto di "acqua bene comune", delineato nei suoi principi generali dal voto referendario italiano del 14 giugno 2011: la gestione delle risorse idriche non deve seguire logiche finalizzate al profitto e i servizi idrici devono restare pubblici.

Da parte sua la Commissione, considerando che l'ICE in questione tocca questioni trasversali che riguardano svariate politiche dell'UE e nazionali, ha risposto che l'iniziativa è stata vagliata tenendo debito conto delle disposizioni del TUE, in particolare dei principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà: da un lato intende adoperarsi in un serie di azioni di stimolo e dall'altro sottolinea come "l'azione passata ed attuale dell'UE rispecchia un chiaro riconoscimento dell'importanza dell'acqua in quanto bene pubblico fondamentale per il pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani".

⁹ All' Art 22 Reg UE 211/2011, è stata inserita una clausola di revisione: "Entro il 1° aprile 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento". Entro il 1° aprile 2015 ci sarà dunque l'opportunità di modificare il Regolamento di applicazione dell'ICE e correggere gli eventuali errori iniziali.

¹⁰ <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000003>

Questa la pagina dell'ICE "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!", dove si possono trovare anche i dati relativi ai finanziamenti raccolti dagli organizzatori dell'iniziativa.

Oltre a rafforzare la legislazione europea in materia di qualità dell'acqua, la Commissione propone di lanciare una consultazione pubblica su scala europea sulla direttiva relativa all'acqua potabile, di migliorare la trasparenza della gestione dei dati sulle acque reflue urbane e sull'acqua potabile, promuovere partenariati pubblico-pubblico e la condivisione delle migliori pratiche tra Stati membri. Anche se “i rimedi per le carenze che sono state individuate dipenderanno da come gli Stati membri decideranno di spendere i futuri finanziamenti dell'UE”.

Nelle conclusioni finali c'è spazio anche per due proposte più concrete su cui la Commissione ritiene che l'UE debba adoperarsi in futuro: in primo luogo garantire una migliore qualità dell'acqua potabile per i piccoli sistemi di distribuzione (ossia, quelli che servono meno di 5 mila persone), che forniscono acqua a 65 milioni di cittadini europei; in secondo luogo viene sottolineata l'esigenza di costruire le infrastrutture mancanti per le acque reflue (sistemi di raccolta e di trattamento), in particolare negli Stati membri dell'Europa orientale.

Riguardo all'accesso, la Commissione rimane sul vago e invita semplicemente gli Stati membri a tener conto, nell'ambito delle loro competenze, dei timori espressi dai cittadini attraverso la presente iniziativa e li esorta ad adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili e ai servizi igienico-sanitari, ripetendo comunque che l'UE, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, si è sempre adoperata a rendere l'accesso all'acqua potabile e a migliori servizi igienico-sanitari una realtà per tutti, dentro e fuori i confini europei.

Il documento finale della Commissione rivela comunque un apprezzamento per la conclusione della procedura della prima ICE, a due anni dall'approvazione del regolamento attuativo, ma ribadisce anche come l'azione dell'UE sia stata, sino ad ora, già volta a porre al centro delle sue politiche i principi dell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari e a garantire comunque “la neutralità dell'UE rispetto alle scelte nazionali, regionali e locali relative alla prestazione dei servizi idrici, vigilando nel contempo sul rispetto dei principi fondamentali del trattato, quali la trasparenza e la parità di trattamento”.¹¹

Da questa analisi emerge in ogni caso il persistere della distanza e della mancanza di raccordo tra istituzioni europee e società civile, e le difficoltà che uno strumento come l'ICE incontra all'interno di un sistema strutturalmente basato sulla democrazia rappresentativa, in cui tra l'altro prevalgono meccanismi di rappresentanza indiretta che, investendo gli organi titolari del potere legislativo ed esecutivo, rendono l'UE ancor più delegittimata di fronte agli occhi dei cittadini europei.

Certamente l'ICE sul diritto all'acqua e ai servizi igienico sanitari ha una portata che si potrebbe definire storica, perché è il primo caso di partecipazione diretta dei cittadini alla definizione dell'agenda europea, ma per dare un vero peso al lavoro imponente che viene svolto nella preparazione e presentazione delle iniziative bisognerà in futuro riflettere più a fondo sulla forma di

¹¹

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9bf48961-b030-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF

Qui si può leggere il documento integrale di risposta della Commissione.

governo prevista dagli attuali trattati e sulla possibilità di modificarla per garantire una maggiore ed effettiva partecipazione dei cittadini ai processi decisionali di indirizzo politico, riflessione quest'ultima che già s'impone all'interno di alcuni importanti Stati membri dell'UE.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Allegretti Umberto (a cura di) 2010, *Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press.

Allegrì Giuseppe 2010, *Il diritto di iniziativa dei cittadini europei (ECI) e la democrazia partecipativa nell'Unione europea: prime riflessioni*, in *Federalismi.it*, n. 23.

Allegrì Giuseppe 2011, *Il Regolamento UE riguardante l'iniziativa: note introduttive*, in *Federalismi.it*, n. 7.

Bova Caterina 2010, *Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei ed i confermati limiti dell'iniziativa legislativa popolare in Italia*, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*.

Dougan Michael 2011, *What are we to make of the citizens' initiative?*, in *Common Market Law Review*, n. 48, Issue 6.

Ferraro Fabio 2011, *Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: uno strumento efficace di democrazia partecipativa?*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n.3/4.

P. Glogowski, A. Maurer, 2013, *The European Citizens' Initiative—Chances, Constraints and Limits*, *HIS Political Science*.

Kaczyński Piotr Maciej 2010, *The European Citizens' Initiative: A Proper Response from the Commission*, in *Centre for European Policy Studies*.

B. Kaufmann 2012, *The European Citizens' Initiative Pocket Guide*, *Green European Foundation*, Brussels.

Mendes Joana 2011, *Participation and the role of law after Lisbon: A legal view on Article 11 TEU*, in *Common Market Law Review*, n. 48, Issue 6.

Siclari Domenico 2009, *La democrazia partecipativa nell'ordinamento comunitario: sviluppi attuali e prospettive*, in *Diritto Pubblico*, n. 2.

D. Szeligowska, E. Mincheva, 2012, *European Citizens' Initiative—Empowering European Citizens within the Institutional Triangle: A Political and Legal Analysis, Perspectives on European Politics and Society*.

Zicchittu Paolo 2010, *Il diritto di iniziativa dei cittadini: un nuovo strumento di partecipazione all'interno dell'Unione europea*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3.